

## IL TRGA TRENTO IN MERITO AGLI OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO NON RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE (SENT. N. 154/2019)


B&P NEWS

BONIFICA




- Se il **responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede** (e non vi è un intervento volontario del proprietario dell'area) gli **interventi necessari sono realizzati dall'Amministrazione competente (con possibilità agire in rivalsa nei confronti del proprietario** per recuperare le spese sostenute, nei limiti del valore di mercato del sito, **dopo aver realizzato gli interventi)**
- Al **proprietario non responsabile** della contaminazione è possibile chiedere **unicamente l'attivazione delle misure di prevenzione, non**, invece, interventi di **messa in sicurezza di emergenza, bonifica, ripristino**

### SE IL PROPRIETARIO O GESTORE DELL'AREA NON ATTUA LE MISURE DI PREVENZIONE, COSA PUO' FARE L'AMMINISTRAZIONE?



**L'Amministrazione non può ordinare l'esecuzione degli interventi ai sensi dell'art. 244** d.lgs. 152/2006; questo infatti fa espresso riferimento soltanto al responsabile dell'inquinamento quale destinatario dell'ordinanza. Anche l'art. 245, non richiama il potere di ordinanza.



L'unico modo per **imporre** al proprietario o gestore dell'area l'attivazione delle **misure di prevenzione** è l'adozione di una **ordinanza ministeriale ai sensi dell'art. 304, comma 3,** d.lgs. 152/2006, **laddove ne ricorrano i presupposti.**

